



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	NR. Progr.	139
	Data	10/12/2013
	Seduta NR.	18

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/12/2013 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella tensostruttura COC via Monte Grappa, oggi 10/12/2013 alle ore 20.30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FERIOLI FERNANDO	S	LODI LAURA	S	GARUTTI MIRCO	S
RATTI ANDREA	S	MOLESINI MICHELE	S	BIAGI LORENZO	S
POLLASTRI GIULIO-MARIA	S	GOLINELLI GIOVANNI	S	BOETTI MAURIZIO	S
BENATI VALERIA	S	GULINELLI MICHELE	S		
SCACCHETTI MICHELE	S	POLETTI MAURIZIO	S		
MANTOVANI LETIZIA	S	BORGATTI GIANLUCA	S		
BALDINI CLAUDIO	S	PALAZZI SANDRO	S		
<i>Totale Presenti 17</i>			<i>Totali Assenti 0</i>		

Sono presenti gli Assessori: MONARI DANIELE, RIGHINI MASSIMILIANO, D'AIELLO ANGELO, POLETTI LISA

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE MONICA MANTOVANI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente del Consiglio Sig. Michele Scacchetti il quale passa la parola all'Assessore d'Aiello affinché illustri l'argomento segnato all'ordine del giorno.

ASSESSORE D'AIELLO:

"Il contenuto è lo stesso di prima quindi non sto a ripeterlo.

Segnalo che la responsabilità nel caso della domanda di prima 'chi è che paga', paga il tecnico perché il tecnico, e questa qua è la rivoluzione liberale, vera, di uno Stato, di una pubblica amministrazione, non del Comune di Finale Emilia ma, in generale, delle pubbliche amministrazioni che vogliono sveltire il Paese, è quella di responsabilizzare il privato a fare le cose, se l'impresa incarica il tecnico che firma un progetto ed è sbagliato, l'impresa si rivale sul tecnico, non a caso ho detto che la prassi consolidata, non da oggi ma da anni, è che i tecnici quando vogliono fare qualcosa di particolare lo concordano, lo fanno vedere prima all'Ufficio tecnico e quindi noi non abbiamo mai avuto problemi di andare a cassare cose già costruite, sono successi degli abusi che sono stati individuati con delle procedure giuridiche però non è mai successo che siamo andati a demolire una casa perché un tecnico aveva fatto una casa tre volte più grande di quella che doveva essere. Se vogliamo sveltire, i tecnici devono assumersi la responsabilità e lavorare bene e di tecnici bravi ce ne sono tanti."

CONSIGLIERE RATTI:

"Una constatazione. Non si capisce perché non è stato accolto l'invito dell'Assessore d'Aiello di farlo insieme quando non c'è stata nessuna distinzione né nel voto né nei commenti tra gli oggetti. Era, così, una constatazione, tutto qua."

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Ogni Consigliere vota secondo coscienza Consigliere Ratti! Mettiamo ai voti anche l'immediata eseguibilità".

CONSIGLIERE BIAGI:

"Scusi, devo rispondere però".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Brevemente però".

CONSIGLIERE BIAGI:

"Brevemente. Come ha detto il Consigliere Poletti ci vuole chiarezza, gli oggetti vanno trattati per quello che sono, non bisogna trattare due oggetti insieme, procedere a votazione che uno non capisce cosa va a votare, non credo che si sia perso molto tempo, il tempo di una votazione, quindi penso che per chiarezza nei confronti di tutti si debbano tenere distinte le cose, sempre e comunque."

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio ATTIVITA' PRODUTTIVE:

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con atto consiliare n. 147 in data 29.09.1995 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'art. 13 del citato regolamento prevede che per l'installazione dei mezzi pubblicitari sia necessario il preventivo rilascio di un'autorizzazione comunale;

RITENUTO che per alcune tipologie di installazione è possibile semplificare la procedura

sostituendo l'autorizzazione con una dichiarazione sostitutiva di inizio attività, in modo da ridurre i tempi necessari all'installazione dei mezzi pubblicitari;

RICORDATO, a tal proposito, che con la Direttiva Servizi 2006/123/C, relativa ai servizi nel mercato interno, a cui lo Stato Italiano ha dato attuazione con l'emanazione del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, è stato disposto, tra l'altro, che "regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale...";

RILEVATO che con il D.L. 201/2011, convertito con L. 22.12.2011 n.214, il regime della segnalazione certificata di inizio attività è stato individuato quale istituto giuridico generale;

OSSERVATO tuttavia che, in ragione della volontà di tutelare dal punto di vista estetico e di decoro il centro storico, si ritiene opportuno continuare a subordinare, in tale zona, l'installazione degli impianti sopra indicati alla preventiva acquisizione del parere favorevole da parte della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio ed alla presentazione della richiesta di rilascio di autorizzazione, introducendo l'istituto della S.C.I.A. solo per gli interventi fuori dalla zona "A" (centro storico);

Tutto ciò premesso si ritiene di apportare al vigente regolamento comunale edilizio le seguenti modifiche:

- al Capo II, a seguito dell'art. 13, viene inserito l'art. 13 bis, del seguente tenore:

ART.13 bis

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

«1. La effettuazione della pubblicità, per la quale è necessaria l'installazione o la collocazione di appositi impianti o insegne al di fuori del perimetro della zona "A" – Centro Storico, è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le procedure previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La SCIA, redatta su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può riguardare un unico procedimento amministrativo, relativo ad un'unica attività o unità immobiliare, e deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata o altro strumento telematico individuato dal Comune.

3. L'installazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 può essere effettuata solo dopo aver ottenuto la ricevuta di presentazione della SCIA. Il Comune, nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA verifica la sussistenza dei requisiti previsti nel presente regolamento e nel modulo SCIA. In caso di esito negativo il Comune adotta i provvedimenti necessarie a vietare la prosecuzione dell'attività ed a rimuovere gli effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alle disposizioni normative e regolamentari entro un termine non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario di cui al comma 1 sia soggetto al pagamento dell'imposta di pubblicità, alla SCIA deve obbligatoriamente allegarsi copia della dichiarazione fiscale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507».

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari I^a e III^a riunitesi rispettivamente in data 20 e 25 novembre 2013, come da verbali acquisiti agli atti dell'Ufficio Segreteria;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica allegato, espresso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, d.ssa Catia Orlandi, sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO INOLTRE il parere favorevole espresso da parte dei Revisori dei Conti con verbale n. 8 in data 25.11.2013;

DATO ATTO che la presente proposta è priva di implicazioni di carattere economico – finanziario;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.3 (Biagi, Boetti, Poletti Maurizio), astenuti n.3 (Borgatti, Palazzi, Garutti), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente

DELIBERA

A) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni:

- al Capo II, a seguito dell'art. 13, viene inserito l'art. 13 bis, del seguente tenore

ART.13 bis

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

«1. La effettuazione della pubblicità, per la quale è necessaria l'installazione o la collocazione di appositi impianti o insegne al di fuori del perimetro della zona "A" – Centro Storico, è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le procedure previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La SCIA, redatta su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può riguardare un unico procedimento amministrativo, relativo ad un'unica attività o unità immobiliare, e deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata o altro strumento telematico individuato dal Comune.

3. L'installazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 può essere effettuata solo dopo aver ottenuto la ricevuta di presentazione della SCIA. Il Comune, nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA verifica la sussistenza dei requisiti previsti nel presente regolamento e nel modulo SCIA. In caso di esito negativo il Comune adotta i provvedimenti necessarie a vietare la prosecuzione dell'attività ed a rimuovere gli effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alle disposizioni normative e regolamentari entro un termine non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario di cui al comma 1 sia soggetto al pagamento dell'imposta di pubblicità, alla SCIA deve obbligatoriamente allegarsi copia della dichiarazione fiscale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507».

B) Di dare atto che le modifiche al Regolamento suddetto, approvate con il presente atto, non incidono sull'ammontare delle entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità.

C) Di dare atto che il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni", così come modificato, è allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e contraddistinto dalla lettera A.

D) Di dare atto che il seguente regolamento, ai sensi dall'art. 13, comma 15 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 sarà inviato telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con voti favorevoli n.11, contrari n.3 (Biagi, Boetti, Poletti Maurizio), astenuti n.3 (Borgatti, Palazzi, Garutti), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente

DELIBERA INOLTRE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 DEL 10/12/2013 ad oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, al fine di dare immediata attuazione alle semplificazioni introdotte.

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MICHELE SCACCHETTI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to MONICA MANTOVANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/02/2014 al 21/02/2014

Lì, 06/02/2014

IL VICE SEGRETARIO

F.to MONICA MANTOVANI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì, 06/02/2014

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MONICA PADOVANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 16/02/2014.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 139 DEL 10/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Serv. Attività Produttive, Polizia Amm.tiva, Farmacie, Aut. Sanitarie, Suas trasmette la proposta deliberativa concernente:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 26/11/2013

IL RESPONSABILE

CATIA ORLANDI

Allegato A

alla deliberazione di Consiglio Comunale n..... del

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

INDICE

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 – Ambito e scopo del regolamento
- Art.2 – Classificazione del Comune
- Art.3 – Tariffe e maggiorazioni
- Art.4 – Gestione del servizio
- Art.5 – Funzionario responsabile
- Art.6 – Attribuzioni del personale addetto

**CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art.8 – Tipologia degli impianti pubblicitarie delle affissioni
- Art.9 – Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art.10 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art.11 – Piano generale degli impianti
- Art.12 – Impianti privati per affissioni dirette
- Art.13 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività**
- Art.14 – Anticipata rimozione
- Art.15 – Divieti e limitazioni
- Art.16 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art.17 – Materiale pubblicitario abusivo
- Art.18 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art.19 – Spazi privati per le affissioni

**CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

- Art.20 – Oggetto
- Art.21 – Soggetto passivo
- Art.22 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.23 – Tariffe
- Art.24 – Affissioni dirette
- Art.25 – Dichiarazione
- Art.26 – Pagamento dell'impresa
- Art.27 – Rimborsi
- Art.28 – Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art.29 – Pubblicità sonora

- Art.30 – Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art.31 – Pubblicità sonora
- Art.32 – Riduzioni
- Art.33 – Esenzione dell'imposta

CAPO IV DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.34 – Servizio sulle pubbliche affissioni
- Art.35 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art.36 – Modalità delle pubbliche affissioni
- Art.37 – Riduzione del diritto
- Art.38 – Esenzione dal diritto
- Art.39 – Pagamento del diritto

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

- Art.40 – Sanzioni tributarie ed amministrative
- Art.41 – Norme finali di rinvio
- Art.42 – Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato decreto. Disciplina, altresì, le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, comma 3, del precitato decreto legislativo.

ART.2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. n. 507/1993, il Comune di Finale Emilia, la cui popolazione residente al 31.12.1993 è di n. 15033 unità, rientra nella IV classe impositiva e applica le tariffe stabilite nei successivi articoli del presente regolamento.

ART.3
TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge ; sono deliberate con atto della Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Le suddette tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore delle stesse.

ART.4
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art.25 del Decreto:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. n.507/1993.
2. Spetta al Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinare la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla stessa deliberazione sarà approvato lo statuto o il capitolato
4. Nel caso di affidamento del servizio di accertamento e riscossione in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART.5
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del Decreto, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenuti utili per migliorare il servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile" assumono la forma di determinazioni; dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

ART.6
ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compito di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono autorizzati inoltre ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni, secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART.7
DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata sull'apposito registro cronologico.
2. Per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.8
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Finale Emilia sono indicate e descritte nel Regolamento edilizio approvato con Decreto Regionale n.80 del 21.01.1974 al quale si fa integrale riferimento.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Finale Emilia di definire o approvare le caratteristiche

tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART.9

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione, non deve essere inferiore a mq. 180 pari a mq. 12 per ogni mille abitanti, pari a n.257 fogli del formato 70 x 100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero di abitanti.
3. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere, fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio e dal nuovo codice della strada.

ART.10

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 70 per cento alle affissioni di natura commerciale

ART.11

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione territoriale comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati .
3. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

ART.12

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e della predisposizione del piano generale degli impianti di cui all'art. 11, il funzionario responsabile può concedere a privati, mediante lo svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, secondo quanto disposto dal successivo art.24.

ART.13
AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità, per la quale è necessaria l'installazione o la collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune di Finale Emilia, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. La domanda deve indicare le generalità del richiedente, il codice fiscale, la tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione ed il luogo in cui si richiede l'installazione.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9 x 12 cm, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte):
 - elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
 - relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimento ai materiali impiegati, ai colori ed alle forme;
 - dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo e dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero di apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi variabili previsti, se trattasi di messaggi variabili.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto o dell'insegna pubblicitaria, l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione di suolo pubblico, i corrispettivi relativi a:
 - rilascio di autorizzazione
 - canone annuo;
 - deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare, presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato:
 - ricevuta dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati;
 - attestazione rilasciata dal tecnico progettista inerente l'adempimento degli obblighi e l'osservanza di eventuali norme specifiche ;
 - nel caso di impianti luminosi, certificazione attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge.
6. L'autorizzazione suddetta è rilasciata previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale relativamente all'applicazione del nuovo codice della strada ed al parere della Commissione edilizia nei casi previsti nel regolamento edilizio.
7. Per tutte le forme di pubblicità diverse da quelle di cui al punto 1, quali pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate dagli interessati, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Sindaco, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto e del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
8. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto versamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
9. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi; ha validità tre anni, ed rinnovabile a richiesta, mediante riconvalida dell'atto originario e rilascio del nuovo contrassegno.

ART.13 bis

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

«1. La effettuazione della pubblicità, per la quale è necessaria l'installazione o la collocazione di appositi impianti o insegne al di fuori del perimetro della zona "A" – Centro Storico, è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le procedure previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La SCIA, redatta su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può riguardare un unico procedimento amministrativo, relativo ad un'unica attività o unità immobiliare, e deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata o altro strumento telematico individuato dal Comune.

3.L'installazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 può essere effettuata solo dopo aver ottenuto la ricevuta di presentazione della SCIA. Il Comune, nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA verifica la sussistenza dei requisiti previsti nel presente regolamento e nel modulo SCIA. In caso di esito negativo il Comune adotta i provvedimenti necessarie a vietare la prosecuzione dell'attività ed a rimuovere gli effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alle disposizioni normative e regolamentari entro un termine non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario di cui al comma 1 sia soggetto al pagamento dell'imposta di pubblicità, alla SCIA deve obbligatoriamente allegarsi copia della dichiarazione fiscale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507».

ART. 14

ANTICIPATA RIMOZIONE

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente regolamento.

ART. 15

DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile, deve essere autorizzata di volta in volta, per tempi ed orari limitati e dovrà essere svolta osservando le modalità previste nel documento autorizzativo. Essa è vietata nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, nei pressi dei cimiteri, chiese ed altri luoghi di culto.
2. E' vietata, in tutto il territorio comunale, la pubblicità nei luoghi pubblici effettuata mediante il lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli o comunque con modalità atte a causare insudiciamento del suolo e dell'ambiente.
3. E' vietato altresì il volantinaggio sui veicoli in sosta.
4. La pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale. Gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti, è vietato, in ogni caso, l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano o stradale nonché altri impianti di pubblicità e monumenti.

ART. 16

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI.

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi ed a regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente regolamento.

ART. 17

MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dai Comuni.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo 5° comma, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto nell'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.
5. Il Comune qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare

denuncia di cessazione non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del Decreto.

ART. 18 PUBBLICITA' SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora, per l'esecuzione della pubblicità vengano utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al Comune, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità, è fatta salva l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove dovute, e degli eventuali canoni di locazione o concessione nella misura stabilita dalla normativa vigente.

ART. 19 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso, anche tacito, da parte dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'art.9 del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso od indennità a favore dei proprietari.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 20 OGGETTO

1. L'imposta comunale sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuata in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 21 SOGGETTO PASSIVO

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i

servizi oggetto della pubblicità.

ART. 22
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. L'imposta non si applica a superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, anche se collocati su di un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dello sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto privato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

ART. 23
TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge con deliberazione di Giunta comunale.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono invece cumulabili.

ART. 24
AFFISSIONI DIRETTE

1. Il Comune di Finale Emilia stabilisce di destinare, nel rispetto di quanto previsto all'art.12, una superficie complessiva di metri quadrati 40 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tali fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, commi 1 e 4 del Decreto.

ART. 25
DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 21 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al competente ufficio apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati in esso richiesti.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio pubblicità e affissioni del Comune o del concessionario, il quale ne rilascia ricevuta . Può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo, di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Decreto, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 26 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per la fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del Decreto, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Final e Emilia o al concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se l' frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al concessionario del servizio, in caso di affidamento in concessione, l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione.

ART. 27 RIMBORSI

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune, o 'il concessionario del servizio, in caso di affidamento, provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 28

ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 507/93.

ART. 29

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. La effettuazione della pubblicità sui veicoli in genere, mediante l'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno, all'esterno, su veicoli ad uso privato, per conto terzi, con l'utilizzo di pellicole rinfrangenti, con pubblicità "luminosa", è consentita nel rispetto delle disposizioni, delle limitazioni e dei divieti previsti dal Codice della strada. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 30

MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'articolo 15 del D. Lgs. 507/93, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto.

ART. 31

PUBBLICITA' SONORA

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del decreto, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

ART. 32

RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di

beneficenza.

ART. 33 ESENZIONE DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizio quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO IV DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 34 SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Finale Emilia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 35
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta foglio il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto a dodici foglio il diritto è maggiorato del 50 per cento, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 36
MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, o il concessionario nel caso di affidamento del servizio in concessione, mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o il concessionario nel caso di affidamento del servizio in concessione, ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni climatiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere, in ogni caso, la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 50.000 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, solidale, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 37
RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per annunci mortuari.

ART. 38
ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

ART. 39
PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 22 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti, in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 507/93, nonché gli eventuali interessi.
3. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 40
SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto.

ART. 41
NORME FINALI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Viene abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con gli articoli del presente regolamento.

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

